ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA CORTE DI CASSAZIONE E NUOVA DISCIPLINA DEI CONSIGLI GIUDIZIARI

Art. 16

Composizione dei consigli giudiziari in relazione alle competenze

I componenti designati dal consiglio regionale ed i componenti avvocati e professori universitari, anche nella qualita' di vice presidenti, nonche' il componente rappresentante dei giudici di pace partecipano esclusivamente alle discussioni e deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), d) ed e). Il componente rappresentante dei giudici di pace partecipa, altresi', alle discussioni e deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui agli articoli 4, 4-bis, 7, comma 2-bis e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni.

Versione in vigore dal 4 maggio 2006, non più in vigore dal 31 luglio 2007 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari
Estremi	Decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25
Titolo	II — Composizione, competenze e durata in carica dei consigli giudiziari
Capo	I — Composizione e durata in carica dei consigli giudiziari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-25-2006/art-16-composizione-dei-consigli-giudiziari-in-relazione-alle-competenze/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it